Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

n. 24/2019 R.G.

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 quinquies L. 3/2012 -

Il giudice designato,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato, ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012, da

ritenuta la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente in Loria (Tv);

ritenuto che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012,

verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* atteso che:

- per un verso, il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento né ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 (sicché non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) della legge n. 3/2012);

- per un altro verso, la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 3/2012 nonché dalla documentazione prescritta dall'art. 14 *ter*, comma 3, legge n. 3/2012, ossia

• l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,

• la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni (si veda l'integrazione depositata in data 24.03.2020); d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

- ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

Firmato Da: DI TULLIO CLARICE Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7490957030c0835c
Firmato Da: ANSELMO ANTONINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 139fe16d79e895f6ad5be1cff69d026c

- che in definitiva debba dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione;

- rilevato che percepisce un reddito da lavoro dipendente dell'importo mensile netto di euro 1.300,00 circa;

- considerato che la sua famiglia è composta dalla moglie casalinga e dal figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;

- considerato l'elenco delle spese correnti per il sostentamento e ritenuto che il limite di cui all'art. 14 *ter*, comma 6 lett. b), della legge n. 3/2012, concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione, possa essere stabilito in euro 1.100,00 mensili (limite determinato senza tenere conto talune delle spese indicate, relative all'autovettura, non risultando il Castellan proprietario di beni mobili registrati: v. pag. 14 del ricorso);

- ritenuto che debba procedersi alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista già incaricato dall'OCC;

- rimarcato che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'eadem ratio, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., donde la facoltà del liquidatore di subentrare, ove ritenuto opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di

nomina liquidatore il dott. Giorgio Lorenzo, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.;

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;

poiché il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;

Firmato Da: DI TULLIO CLARICE Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7490957030c0835c
Firmato Da: ANSELMO ANTONINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 139fe16d79e895f6ad5be1cff69d026c

esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di euro 1.100,00 mensili al netto delle eventuali imposte, esclusa altresì l'eventuale tredicesima mensilità negli stessi limiti.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si rappresenta che si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e che pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 1 aprile 2020

Il Giudice

Clarice Di Tullio

Firmato Da: DI TULLIO CLARICE Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7490957030c0835c
Firmato Da: ANSELMO ANTONINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 139fe16d79e895f6ad5be1cff69d026c